



DIREZIONE CENTRALE  
RISORSE UMANE

Ufficio pianificazione, norme  
e relazioni sindacali

Classificazione della Dcru	
<b>Processo:</b>	gestione benefici sociali e assistenziali
<b>Macroattività:</b>	erogazione benefici sociali e assistenziali
<b>Attività:</b>	contributo unico allo studio-asili nido-scuole infanzia-assistenza sanitaria
<b>Tipologia:</b>	lettera alle Strutture
<b>Fascicolo:</b>	benefici sociali e assistenziali
<b>Sottofascicolo:</b>	anno 2023

## Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto: Benefici socio assistenziali destinati al personale appartenente al comparto e all'Area Istruzione e ricerca. Anno 2023.

Con l'Accordo integrativo decentrato, sottoscritto in data 26 ottobre 2023, è stata definita la disciplina dei benefici socio assistenziali per il personale Inail appartenente al comparto Istruzione e Ricerca e all'Area Istruzione e ricerca, per l'anno 2023, tenuto conto che la riduzione del budget a disposizione ha determinato una riparametrazione dei contributi da dedicare alle diverse tipologie di beneficio.

Come operato negli anni precedenti, per i benefici socio assistenziali sono stati previsti specifici accantonamenti per ogni singola tipologia di beneficio e gli stessi verranno erogati in un'unica soluzione.

Si ricorda che le richieste dei benefici dovranno essere presentate nel rispetto dei termini indicati per ciascun beneficio.

Si rammenta che l'erogazione degli importi a titolo di contributi socio assistenziali è correlata alla situazione economico-familiare del dipendente risultante dal modello ISEE in corso di validità (che dovrà avere validità corrente al momento della presentazione della domanda), suddivisa in 4 fasce, come riportato nelle descrizioni dei singoli benefici.

Relativamente ai concorsi a borse di studio, l'indicatore ISEE, in corso di validità, verrà utilizzato ai soli fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo alla media dei voti conseguiti, come specificato nella sezione relativa alle borse di studio.

Ciò premesso, si illustra, di seguito, l'Accordo in questione, fornendo al contempo indicazioni di carattere operativo, per la richiesta dei contributi.

Si rappresenta, infine, che le **date di apertura e chiusura** della procedura informatica per l'inserimento delle richieste saranno **comunicate con specifica nota**.

### 1. Personale destinatario dei benefici

Possono presentare richiesta di contributi, di cui alla presente nota, i dipendenti con contratto Istruzione e Ricerca, in servizio a tempo indeterminato (compreso il personale in comando presso altre pubbliche amministrazioni) o determinato con contratto superiore a sei mesi. In ogni caso, si evidenzia che sono destinatari dei

benefici socio-assistenziali in esame i dipendenti in servizio per un periodo non inferiore a sei mesi nel corso dell'anno 2023.

E' escluso dai benefici in parola il personale in comando proveniente da altra amministrazione.

## *2. Tipologia dei benefici socio assistenziali*

### *2.1 SUSSIDIO (Situazioni di necessità e gravi eventi)*

Per il beneficio in questione è accantonato per l'anno 2023 l'importo di **€ 10.000,00**.

Si conferma che il contributo è erogato in presenza di documentate situazioni di necessità, determinate da gravi eventi, le cui spese incidono in maniera significativa sul bilancio familiare del dipendente, entro l'importo massimo di **€ 2.800,00** e previa valutazione del Direttore Centrale Risorse Umane.

Fermo restando il limite reddituale previsto dal verbale d'intesa del 6 marzo 2017, ai fini dell'individuazione del reddito disponibile utile alla concessione dei sussidi, sarà considerato il valore dell'ISEE ordinario, diminuito di eventuali ritenute, di natura ricorrente, operate sulla cedola mensile e conseguenti al rimborso di finanziamenti ricevuti a titolo di prestito o di pignoramenti. Si precisa che il modello ISEE da presentare deve avere validità corrente al momento della presentazione della domanda.

Le somme trattenute a titolo di rimborso prestiti, tenuto conto che sono presumibilmente dovute ad una spesa che ha arricchito il patrimonio del dipendente, sono considerate nella misura del 25% degli importi trattenuti.

Nel caso di pignoramenti, invece, le somme trattenute vengono decurtate interamente dal reddito ISEE, in quanto si presume che rappresentino un'effettiva difficoltà economica.

Come lo scorso anno potranno essere presentate, debitamente documentate, anche le spese sostenute per l'acquisto/uso di strumenti compensativi e di sussidi tecnici/informatici necessari o che favoriscano l'apprendimento di soggetti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, ivi comprese le spese sostenute per percorsi riabilitativi.

I dipendenti richiedenti dovranno presentare idonea dichiarazione che per la spesa presentata non vi sia stato rimborso o detrazione. Diversamente, il contributo avverrà per la parte residua.

Tale principio verrà applicato, in generale, per tutte le spese per le quali specifiche leggi prevedono rimborsi o agevolazioni fiscali.

Viceversa, rappresenta una novità introdotta dall'Accordo in esame, che, a decorrere dal 2023, le spese mediche non costituiscono motivo di richiesta di sussidio, in quanto le stesse sono coperte dalla polizza sanitaria (base o integrativa) e dall'assistenza sanitaria.

Relativamente alle spese funerarie, la concessione è subordinata al possesso di un reddito disponibile in misura inferiore a euro 32.000,00.

Le domande di sussidio, redatte sull'apposito modulo allegato alla presente, reperibile nel Minisito della Direzione centrale Risorse umane - Prodotti e Servizi - Centro servizi della Direzione generale - dovranno essere corredate dal modello ISEE e dalla documentazione relativa alle spese di cui al citato verbale di intesa del 6 marzo 2017.

Si rappresenta che le istanze dovranno pervenire unicamente per posta elettronica all'indirizzo: [dcrisorseumane@inail.it](mailto:dcrisorseumane@inail.it).

La documentazione in originale o in copia autenticata dovrà rimanere agli atti della Struttura di appartenenza.

## 2.2 BORSE DI STUDIO

L'Istituto provvederà a pubblicare i bandi relativi all'assegnazione delle borse di studio, anno scolastico/accademico 2022/2023 per:

- scuole secondarie di primo e secondo grado;
- Università

Nei limiti dello stanziamento di € 18.600,00, restano confermati il numero di borse di studio messe a concorso e i relativi importi, come di seguito specificato:

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| - scuole secondarie di primo grado   | € 200,00 x 20 borse di studio |
| - scuole secondarie di secondo grado | € 250,00 x 20 borse di studio |
| - università                         | € 400,00 x 24 borse di studio |

Per poter accedere al beneficio i dipendenti devono essere in servizio durante l'anno scolastico/accademico 2022/2023 e i figli devono essere fiscalmente a carico nell'anno 2023. Per gli orfani dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro nel 2023, il beneficio è concesso per il solo anno 2023.

Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio i figli dei dipendenti di età non superiore ai 26 anni (27 anni per gli studenti di Teologia) che frequentano i seguenti istituti universitari o scolastici, a condizione che non fruiscono di altri analoghi benefici:

- a) Università statali;
- b) Scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche, specificando che, a decorrere dall'anno 2023, come previsto dall'Accordo in esame, restano escluse dal beneficio le scuole private (paritarie e non paritarie).

Relativamente alle borse di studio riservate alle Scuole secondarie di secondo grado, si precisa che, a decorrere dall'anno 2023, ove lo studente frequenti contestualmente un corso accademico (es: Conservatorio di musica) è possibile concorrere esclusivamente per le borse di studio relative alla scuola secondaria di secondo grado.

Relativamente alle borse di studio riservate all'Università, si fa presente che, in esito alla riforma degli studi presso i Conservatori di musica, le borse sono limitate a coloro

che frequentano i corsi accademici triennali o i corsi biennali di specializzazione, con esclusione quindi dei corsi pre-accademici. Si precisa, inoltre, che non possono concorrere alla borsa di studio gli studenti che siano in possesso di altro diploma di laurea dello stesso livello.

Per l'attribuzione delle borse di studio resta confermata la media dei voti scolastica/universitaria sotto riportata.

- a) Scuole secondarie di primo grado: per i primi due anni, votazione media dell'otto. Per il terzo anno, votazione all'esame finale non inferiore a 9/10;
- b) Scuole secondarie di secondo grado: per i primi quattro anni, votazione media del sette. Per il quinto anno, votazione all'esame finale non inferiore a 80/100;
- c) Università: votazione media non inferiore a 27/30, con il superamento dell'80% dei crediti previsti per l'anno accademico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Restano invariati i criteri di attribuzione dei punteggi per i relativi concorsi. Pertanto, per la scuola secondaria di primo e secondo grado verrà fatto riferimento alla media matematica dei voti ottenuti nelle singole materie, mentre per l'università verrà presa in considerazione la media dei voti degli esami ponderata con i relativi crediti, previsti per ogni facoltà.

Al fine della redazione delle graduatorie finali, per i concorsi a borse di studio verrà aggiunto, alla media dei voti come sopra descritta, un punteggio, fino al massimo di punti 1,50, correlato alla valutazione della situazione economica del nucleo familiare sulla base del valore dell'Indicatore ISEE posseduto. A tale riguardo, si precisa che va considerato esclusivamente l'ISEE ordinario riferito al nucleo familiare che deve avere validità corrente al momento della presentazione domanda.

ISEE fino a 16.000,00 euro .....	punti 1,50
ISEE superiore a 16.000 euro e fino a 24.000,00 euro .....	punti 1,00
ISEE superiore a 24.000 euro e fino a 32.000,00 euro .....	punti 0,50
ISEE superiore a 32.000,00 o mancata presentazione .....	punti 0,00

L'assegnazione delle borse di studio è effettuata sulla base dell'ordine delle graduatorie e nei limiti del suddetto stanziamento.

#### *CONTRIBUTO UNICO ALLO STUDIO (anno scolastico/accademico 2023/2024)*

Possono fare richiesta del beneficio in parola i dipendenti in servizio nel 2023 per un periodo non inferiore a sei mesi, per i figli fiscalmente a carico nell'anno 2023.

Per gli orfani dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro, il beneficio è concesso solo se il decesso è avvenuto nel 2023.

Si conferma la previsione di un appostamento unico di risorse per le seguenti voci: asili nido e scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado, Università. Qualora le risorse dovessero rivelarsi insufficienti a coprire il fabbisogno complessivo dei singoli contributi, si procederà ad una riduzione percentuale dell'importo spettante su tutti gli ordini di studio. L'erogazione avverrà in un'unica soluzione, alla chiusura della specifica procedura *on-line*.

Resta fermo che sono esclusi dal presente contributo gli istituti scolastici e le università private. Viceversa, si conferma che il contributo è concesso per asili nido e scuole dell'infanzia, sia pubblici che privati.

### *2.3.1 Asili nido e scuole dell'infanzia*

Il contributo è concesso per i figli dei dipendenti che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia, sia pubblici che privati, rispettivamente nella misura massima di € **1.000,00** ed € **800,00** annui per figlio e comunque nel limite della spesa effettivamente sostenuta nelle misure percentuali sotto indicate in relazione al valore dell'ISEE ordinario riferito al nucleo familiare con validità corrente al momento della presentazione della domanda.

ISEE fino a 30.000 euro .....	100% di importo spettante
ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 34.000 euro.....	80% di importo spettante
ISEE superiore a 34.000 euro e fino a 38.000 euro.....	70% di importo spettante
ISEE superiore a 38.000 euro o mancata presentazione ...	50% di importo spettante

Le richieste del contributo potranno essere inserite on-line dai dipendenti e saranno validate dalle Strutture competenti, che verificheranno la corrispondenza di quanto in esse indicato rispetto alla documentazione allegata (ricevuta di pagamento ed eventuale mod. ISEE). Per quanto concerne i dipendenti incardinati presso le Strutture della Direzione Generale, la competenza alla validazione delle richieste inserite *on-line* nonché alla verifica della relativa documentazione, è dell'Ufficio Centro Servizi della Direzione Generale.

Si segnala che gli interessati che hanno usufruito nel 2023 dei benefici di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dovranno indicare, nel modulo di richiesta on-line del contributo asilo nido, sezione "importo speso", l'importo derivante dalla differenza tra la spesa effettuata e l'importo del bonus in argomento. inoltre, nella sezione "note" del predetto modulo di richiesta on-line, va indicato sia l'importo della spesa sostenuta che l'importo del bonus.

### *2.3.2 Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università*

Il contributo è concesso per i figli dei dipendenti di età non superiore ai 26 anni, nati successivamente al 31.12.1996 (27 anni per gli studenti di Teologia, nati successivamente al 31.12.1995).

Relativamente alla Scuola secondaria di secondo grado, si precisa che la stessa ricomprende gli studenti che frequentano gli Istituti professionali ed esclude gli studenti che frequentano i Corsi di formazione professionale, fatta eccezione per coloro che, successivamente alla scuola secondaria di primo grado, si siano iscritti a corsi di formazione professionali per i quali è previsto un costo di iscrizione e che abbiano una durata minima di 2 anni (in tal caso, è necessario dichiarare nelle note o allegare autocertificazione in cui si attesti che il corso ha un costo di iscrizione, una durata biennale e che il figlio sia stato iscritto al termine della scuola secondaria di primo

grado). Il riconoscimento del contributo è escluso nel caso di formazione on-line, con particolare riferimento ai cd. Centri di preparazione.

Il contributo allo studio per la frequenza delle scuole secondarie di secondo grado comprende anche le richieste relative alla frequenza degli **Istituti tecnici superiori (ITS)** per i quali è prevista una retta annuale. In tale caso, è necessario dichiarare nelle note o allegare autocertificazione in cui si attesti che il corso ha una retta annuale.

Nel caso in cui lo studente frequenti la scuola secondaria di secondo grado e contestualmente un corso accademico (es: Conservatorio di musica) è possibile riconoscere **esclusivamente** il contributo relativo alla scuola secondaria di secondo grado.

Il contributo allo studio non è ammesso in caso di frequenza di corsi di formazione post-scolastica che rilascino attestati di qualifica professionale (ed esempio, Accademie di moda o Accademia Europea Scuola interpreti).

Il contributo è ammesso anche nel caso di master post-universitari, erogati esclusivamente da università statali e comunque non oltre il compimento dei 30 anni di età (nati successivamente al 31.12.1992).

Le richieste del contributo dovranno essere inserite *on-line* dai dipendenti e saranno validate dalle Strutture competenti, che verificheranno la corrispondenza di quanto dichiarato in domanda rispetto ai requisiti previsti e dell'eventuale documentazione allegata (ricevute di pagamento, mod. ISEE).

Si evidenzia che saranno effettuati controlli a campione in merito all'avvenuta iscrizione dello studente.

L'importo del "Contributo unico allo studio" per l'anno scolastico/accademico 2023/2024 è fissato nelle misure sotto riportate e con le decurtazioni percentuali sotto indicate in relazione al valore dell'ISEE che deve avere validità corrente al momento della presentazione della domanda.

Scuola primaria	€ 400,00
Scuola secondaria di I grado	€ 400,00
Scuola secondaria di II grado	€ 400,00
Università o Master post universitari	€ 1.200,00

Le percentuali riconosciute sulla base del modello ISEE ordinario riferito al nucleo familiare sono confermate come di seguito specificato:

ISEE fino a 30.000 euro .....	100% di importo spettante
ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 34.000 euro .....	80% di importo spettante
ISEE superiore a 34.000 euro e fino a 38.000 euro .....	70% di importo spettante
ISEE superiore a 38.000 o mancata presentazione.....	50% di importo spettante

### 3. ASSISTENZA SANITARIA

Il contributo è erogato per le prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal D.M. 22 luglio 1996 e successive modificazioni, erogate in istituti di cura pubblici, privati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale, nonché presso liberi professionisti, con una spesa minima rimborsabile di euro 25,00 per singola prestazione. Sono pertanto escluse tutte quelle spese non riconducibili a dette prestazioni (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono, ad esempio, escluse le spese per i farmaci, per i vaccini, per i tamponi per la rilevazione di infezione da Coronavirus e per le visite medico-sportive).

Il contributo per l'assistenza sanitaria è erogato per le prestazioni che non trovano copertura nella Polizza sanitaria dell'Istituto - Area ricovero ed extra ricovero. Ciò significa che se una prestazione rientra nel piano sanitario base della Polizza (ad es. ECG, Mammografia, TAC), per tale prestazione non potrà essere richiesto il contributo. Inoltre, **non è in ogni caso ammesso a contributo l'importo relativo alla franchigia** per le prestazioni coperte dalla Polizza predetta.

Il contributo per l'assistenza sanitaria è erogato **al netto dell'importo del bollo**: pertanto, dall'importo per cui viene richiesto il rimborso, dovrà essere detratto l'importo del bollo ove applicato.

Il contributo per l'assistenza sanitaria non è ammesso in caso di infortunio sul lavoro e qualora il rimborso sia stato richiesto nell'ambito di altra polizza assicurativa sanitaria o di altra natura di cui il dipendente sia titolare e/o beneficiario.

Resta fermo che sono escluse le prestazioni odontoiatriche e quelle di natura estetica, di qualunque natura e presso qualunque struttura effettuate.

Le richieste, inoltrate attraverso la procedura informatizzata, saranno esaminate dalla Commissione BSA nominata con determinazione del Direttore Generale dell'Istituto ed evase in unica soluzione.

Il limite di spesa rimborsabile è fissato in complessivi euro 1.500,00 ed è aumentato a euro 3.000,00 nel caso in cui il dipendente ovvero il coniuge fiscalmente a carico nonché i figli, anch'essi fiscalmente a carico, siano riconosciuti portatori di invalidità civile pari al 100% e siano destinatari dell'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, con esclusivo riferimento alle prestazioni sanitarie correlate alla patologia che ha determinato il riconoscimento dell'invalidità. Ai fini dell'innalzamento del predetto limite di spesa dovrà essere allegata la documentazione comprovante il relativo diritto.

Il contributo è concesso anche per i presidi medico-chirurgici di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332, non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, previa prescrizione medica specialistica, nel limite annuo di euro 1.500,00 sopra indicato e con una spesa minima rimborsabile di euro 25,00.

L'importo spettante è comunque soggetto a riduzioni percentuali, di seguito indicate, sulla base del modello ISEE ordinario riferito al nucleo familiare e, nel caso di superamento del relativo appostamento, sottoposto a un riproporzionamento percentuale. Il modello ISEE presentato deve avere validità corrente al momento della presentazione della domanda.

ISEE fino a 30.000 euro .....	80% di importo spettante
ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 34.000 euro .....	70% di importo spettante
ISEE superiore a 34.000 euro e fino a 38.000 euro .....	60% di importo spettante

ISEE superiore a 38.000 o mancata presentazione.....50% di importo spettante

Tali percentuali sono da intendersi quali misura massima in base alla disponibilità effettiva di risorse accantonate per lo specifico beneficio.

Le richieste relative alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 possono essere inserite nella specifica procedura informatizzata anche in più sessioni successive, durante l'arco temporale di apertura della stessa, fermo restando il limite dell'importo spettante. La procedura manterrà in stato di "bozza" le richieste eventualmente inserite nelle diverse sessioni per consentire l'inoltro di un'unica "domanda di contributo" che conterrà le singole richieste corredate dei relativi documenti giustificativi.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ricevuta fiscale o fattura della spesa medica effettuata;
- in caso di acquisto dei presidi medico-chirurgici non rimborsati per intero o quota parte dal Servizio Sanitario nazionale, unitamente allo scontrino o ricevuta fiscale (fattura) della spesa sostenuta, occorre produrre la **prescrizione medico-specialistica**;
- in caso di acquisto di lenti da vista, unitamente allo scontrino o ricevuta fiscale (fattura) della spesa sostenuta, da cui si evinca il costo delle lenti distintamente dalla montatura (per la quale il contributo non è erogato), occorre produrre anche il **certificato del medico oculista**. Il predetto certificato del medico oculista dovrà **sempre** essere prodotto anche se allegato a richieste di contributo effettuate negli anni precedenti. Nel caso in cui la fattura non riporti il costo delle lenti da vista distintamente da quello per la montatura, il contributo verrà erogato al 50%.
- le fatture in cui siano riportate più prestazioni di cui solo alcune siano ammesse a contributo e altre no, in quanto coperte dalla suddetta Polizza sanitaria (ad es. visita cardiologica ed ECG), ove non sia possibile individuare il costo singolo di ciascuna di esse, il contributo verrà ridotto in proporzione (per cui nell'esempio di visita cardiologica - non coperta da Polizza sanitaria base - ed ECG - coperta da Polizza sanitaria base - il contributo verrà erogato per la metà dell'importo complessivo).

La documentazione dovrà essere regolarmente inserita in procedura ed i relativi file dovranno essere leggibili. Non sarà in ogni caso consentito integrare la documentazione o inviare richieste fuori procedura una volta decorso il termine di chiusura della procedura medesima.

o o  
o

La presente è notificata a tutti i dipendenti del comparto e dell'Area Istruzione e Ricerca tramite la procedura "Pubblicazione Atti" ai sensi della circolare n. 80/2008.

Le Strutture in indirizzo avranno cura di notificare la presente nota al personale interessato assente, per lungo periodo, a qualsiasi titolo.

Il Direttore centrale



dott. Carlo Biasco